

Ufficio: Direzione.

Oggetto: Trasmissione Nuovo Regolamento Rimborso Malattia/Infortunio e Nuovo Modulo Richiesta Rimborso.

prot.:



Ragusa 18.9.2018

A *Tutte le Imprese Iscritte*
Cassa Edile Ragusa LL. SS.
A *Tutti gli Studi di Consulenza Iscritti*
Cassa Edile Ragusa LL. SS.

Con la presente, si informano le Imprese e gli Studi di Consulenza, che in data odierna è stato sottoscritto tra le parti Sociali Territoriali, Ance, Feneal, Filca e Fillea, il nuovo Accordo Collettivo Provinciale Lavoro che regola l'erogazione dei Rimborsi Malattia/Infortuni alle Imprese.

Le Parti Territoriali, hanno voluto venire incontro alle esigenze delle Imprese, modificando in positivo il precedente Accordo, apportando delle modifiche che si evidenziano nel nuovo Regolamento di cui all'Allegato 5, che oltre ad essere stato inserito nel sito della Cassa, www.cassaedileragusa.it, Vi alleghiamo in copia.

Le sostanziali novità, volte a semplificare le procedure, riguardano:

- viene meno l'obbligo di presentare il **Durc (DOL)**;
- mentre vengono **concessi 90 giorni**, anziché i 10 previsti nel vecchio Regolamento, per regolarizzare la propria posizione, documentale e/o contributiva.


Resta fermo l'obbligo, **entro il mese successivo all'evento**, della presentazione della **denuncia MUT** e della **Richiesta di Rimborso**, tramite apposito Modulo, che oltre a trovarlo nel sito della Cassa, vi alleghiamo alla presente.

Le parti infine, hanno deciso, che tutte le richieste non rimborsate, a decorrere **dal 1.3.17** e fino **al 31.8.18** (vigenza del Vecchio Regolamento), dovranno essere reistruite, e nel caso la negazione della prestazione, sia stata determinata dalla mancanza di Durc (DOL) o per mancati versamenti, avvenuti comunque entro 60 giorni, e non più i 10 previsti, saranno erogati i Rimborsi alle Imprese spettanti.

Per qualsiasi informazioni o chiarimenti, come sempre, siamo a vostra completa disposizione.

Cordiali saluti.

Il Direttore
(Giovanni Avola)



RICHIESTA RIMBORSO Malattia/Infortunio "CCPL 13.3.2017"

Allegato 5 A.C.P.L. 18.9.18

Alla Cassa Edile di **RAGUSA**

Impresa: _____ Mese Evento _____ / _____ Cod. Cassa E. _____

Lavoratore: _____ nato il _____

Ore denunciate nel trimestre _____ ; data inizio evento _____ ; data ricaduta _____ , data fine evento _____ .

Codice Iban Impresa: _____ .

Rimborso per: MALATTIA

Carenza superiore a 6 giorni: gg _____ X € _____ = € _____ ;

“ “ “ “ a 12 giorni: gg _____ X € _____ = € _____ ;

dal 4° al 20° giorno: gg _____ X € _____ = € _____ ;

dal 21° al 180° giorno: gg _____ X € _____ = € _____ ;

dal 181 al 270° giorno non Ind. Inps: gg _____ X € _____ = € _____ ;

ore _____ X € _____ = € _____ ;

Totale somma corrisposta al 100 % = € _____ .

Rimborso Malattia Ridotto: Ore Trim. X Somma corrisposta al 100% = € _____ (Somma rimborso ridotto)
450

Rimborso per: INFORTUNIO dal giorno successivo l'evento e fino al 90°: gg _____ X € _____ = € _____
dal 91° giorno in poi gg _____ X € _____ = € _____

Totale somma corrisposta al 100 % = € _____ .

• L'Impresa chiede di portare in compensazione l'importo dovuto: **SI** **NO**

• L'Impresa ha in corso una rateizzazione: **SI** **NO**

☑ **IMPORTANTE:** L'Impresa deve essere al corrente con i versamenti di accantonamenti e contributi per i mesi precedenti e fino a quello dell'evento. La presente richiesta va presentata, così come le Denunce MUT, entro e non oltre il mese successivo all'evento e devono essere allegati i seguenti documenti:

- **Certificato Medico, di Malattia o Infortunio;**
- **Busta Paga, relativa al mese dell'evento;**
- **Codice Iban dell'Impresa.**

*Eventuali Integrazioni Documenti o Versamenti, **entro 90 giorni dalla richiesta di regolarizzazione, pena la decadenza del rimborso.** ☑ N.B.: I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite bonifici bancari.*

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto/visionato su www.cassaedileragusa.it, sezione PRIVACY, le informazioni di cui all'art 13 del REG. UE 2016/679 e di acconsentire al trattamento dei miei dati, per le finalità di cui al punto 1.

Luogo e data _____

Timbro e firma dell'Impresa

Documenti mancanti: _____ da integrare entro 90 giorni dal _____
Versamenti mancanti: Mese/i _____ € _____ da effettuare entro 90 giorni dal _____

(firma e data di chi presenta la pratica)

(ufficio protocollo)

Mod. DOMI a) (Mal / Inf)

REGOLAMENTO RIMBORSO
MALATTIA, INFORTUNIO SUL LAVORO, MALATTIA PROFESSIONALE (MIMP)
(eventi occorsi dal 1.9.2018)

Indennità Integrativa di Malattia

Durante l'assenza del lavoratore per malattia l'impresa, entro i limiti di conservazione del posto, è tenuta a erogare mensilmente in busta all'operaio non in prova il relativo trattamento economico calcolato in base a quanto disposto dal CCNL.

Indennità Integrativa di Infortunio e Malattia Professionale

Durante l'assenza dal lavoro, entro i limiti di conservazione del posto nel caso di malattia professionale e fino a guarigione nel caso di infortunio sul lavoro, l'impresa è tenuta a erogare mensilmente all'operaio non in prova il relativo trattamento economico calcolato in base a quanto disposto dal CCNL.

Rimborso da parte della Cassa Edile

Il trattamento economico per malattia, infortunio e malattia professionale già corrisposto dall'impresa al lavoratore in base a quanto previsto dalle norme contrattuali, viene rimborsato all'impresa medesima dalla Cassa Edile secondo i criteri di cui ai commi seguenti.

Il rimborso spetta per l'intero trattamento corrisposto al lavoratore, non in prova, se nel trimestre solare scaduto prima dell'evento, risultino denunciate per il lavoratore medesimo almeno 450 ore computate con i criteri di cui al comma successivo, proporzionalmente ridotte in caso di lavoro a tempo parziale:

$$40: 450 = y : x$$

dove: "y" è l'orario settimanale parziale

"x" è l'orario minimo per avere diritto al rimborso intero

Agli effetti di cui sopra si computano le ore ordinarie lavorate per le quali risultano versati i relativi contributi alla Cassa Edile, le ore comunque retribuite, nonché quelle per malattia o infortunio per le quali è corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte dell'impresa e le ore di sosta con richiesta dell'intervento della Cassa integrazione guadagni.

Qualora le ore di cui al comma precedente risultino inferiori al numero indicato, il rimborso è proporzionalmente ridotto secondo la seguente formula:

$$450 : x = y : z$$

dove: "x" è l'importo da imborsare per intero (100%)

"y" sono le ore effettive risultanti

"z" è l'importo ridotto da rimborsare

Per trimestre solare si deve intendere i tre mesi precedenti l'inizio della malattia o infortunio e, nel caso che questa/o si protragga anche nel mese successivo, i dati relativi al trimestre solare precedente l'evento rimangono gli stessi già denunciati in precedenza.

Per gli operai assunti da meno di tre mesi o in aspettativa il trattamento, calcolato come indicato ai commi precedenti, è rimborsato all'impresa per intero.

Per avere diritto al rimborso, pena la decadenza dall'esercizio del diritto, l'Impresa dovrà:

- essere in regola nei confronti della Cassa Edile di Ragusa al periodo di paga per il quale lo chiede;
- aver presentato, entro la fine del mese successivo a quello cui si è verificato l'evento:
 - a) specifica richiesta di rimborso corredata da tutta la documentazione di cui in appresso;
 - b) denuncia mensile telematica MUT.

A decorrere dal 01.09.2018 si applicano le seguenti procedure:

1. L'Impresa dopo aver corrisposto i trattamenti di malattia ed infortunio spettanti ai lavoratori, in attuazione della normativa nazionale vigente, per poter ottenerne il rimborso è tenuta ad inviare alla Cassa Edile, a pena di irricevibilità della richiesta, alla scadenza di ciascun mese:
 - a) la denuncia dei nominativi, con indicazione della categoria, dei lavoratori che risultano ammalati nel mese scaduto, nonché i relativi periodi di assenza dal lavoro, utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla Cassa Edile, dai quali deve risultare distintamente per i diversi periodi di assenza, le giornate indennizzate dall'impresa e per ciascun periodo i relativi importi indennizzati, per i quali sarà richiesto il rimborso alla medesima Cassa Edile;
 - b) una copia, per ciascun lavoratore, del certificato medico comprovante l'inizio e la durata della malattia o dell'infortunio che comporta la temporanea inidoneità al lavoro;
 - c) una copia, per ciascun lavoratore, della busta paga dalla quale risultano distintamente gli importi corrisposti dall'impresa a titolo di integrazione dei trattamenti di malattia od infortunio, dei quali si chiede il rimborso;
 - d) l'indicazione delle coordinate bancarie IBAN di un proprio conto corrente.
2. La Cassa Edile effettua, all'atto di presentazione della domanda di rimborso, i controlli formali tendenti a riscontrare la correttezza di tutti i versamenti degli accantonamenti e dei contributi e la presenza di tutta la documentazione di cui al precedente punto 1., e, del caso, comunicherà immediatamente all'Impresa il debito contributivo e/o la carenza documentale riscontrata e assegnerà il termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione per la necessaria regolarizzazione contributiva e/o integrazione documentale, trascorso inutilmente il quale l'Impresa decadrà dal beneficio.
3. La Cassa Edile, quindi, effettuate le verifiche provvederà alternativamente:
 - a) qualora l'impresa sia al corrente con i versamenti degli accantonamenti e dei contributi a comunicare all'Impresa l'intero importo corrispondente alle somme per le quali è stato riconosciuto il diritto al rimborso il quale, a scelta della medesima impresa, potrà essere portato in compensazione con il dovuto della denuncia relativa al mese successivo ovvero essere bonificato sul conto corrente da essa comunicato, e tutto ciò entro i 30 giorni successivi decorrenti dalla data in cui è pervenuta alla medesima Cassa la richiesta completa della documentazione di cui al precedente punto 1., fatto salvo il termine del soccorso istruttorio di cui al precedente punto 2.;
 - b) qualora l'Impresa abbia in corso un procedimento di rateizzazione degli accantonamenti e dei contributi, definito entro il mese successivo all'evento, l'importo delle somme per le quali è stato riconosciuto il diritto al rimborso sarà erogato, esclusivamente tramite bonifico bancario, 30 giorni dopo la data di avvenuta conclusione andata a buon fine del predetto piano di rateizzazione; per tale fattispecie di Impresa è preclusa la facoltà di compensazione di cui alla lettera a).

Il Comitato di Presidenza della Cassa Edile trasmetterà alle Parti stipulanti, per i primi 4 trimestri di applicazione di questa nuova regolamentazione, una dettagliata relazione concernente:

- i. l'andamento economico del fondo MIMP;
- ii. numero di imprese, periodo di rimborso, numero di pratiche rimborsate/non rimborsate (con relativa motivazione), importo complessivo liquidato nel trimestre e corrispondente importo incamerato nel fondo MIMP.

Qualora dovessero intervenire Accordi e/o Contratti nazionali modificativi o integrativi della omonima normativa in materia, di cui agli artt. 26 e 27 del CCNL 01.07.2014 e relativi Allegati, le Parti si incontreranno prontamente per adeguare il presente Regolamento a quanto stabilito a livello di contrattazione nazionale.